

## LINEE GUIDA

### SULLE IMPOSTE PER GLI ATTI GIUDIZIARI E PER I DOCUMENTI PRODOTTI NELLE CAUSE CIVILI

- a) Sono esenti dall'imposta di registro e di bollo, e, quindi, ricompresi nell'imposta giudiziale:
- i) tutti i provvedimenti giudiziari (decreti, sentenze, ordinanze civili, penali o amministrativi), anche se prodotti in altri giudizi;
  - ii) tutti gli atti dei Cancellieri e degli Ufficiali Giudiziari;
  - iii) tutti i documenti per i quali non è prevista la registrazione ad imposta fissa di cui alla tabella allegata alla legge n. 85/1981 e s.m. (fatture, documenti di trasporto, corrispondenza, estratti conto bancari<sup>1</sup>, ecc.) ed i contratti bancari di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto delegato n. 55/2017.
  - iv) Le copie dei "documenti" che non devono essere sottoposte alla registrazione sono esenti anche dall'imposta di bollo, come pure sono esenti dall'imposta di bollo le copie "degli atti e contratti che siano stati registrati o comunque abbiano assolto le imposte in maniera virtuale" (art. 1, comma 2, decreto n. 55/2017) quando sono prodotti in giudizio.
- b) Sono soggetti a registrazione (sia ad imposta proporzionale che ad imposta fissa) tutti i contratti e gli atti indicati tabella allegata alla legge n. 85/1981 e s.m. (ad es. perizie, anche stragiudiziali, inventari, ecc.).
- c) Il Cancelliere non deve ricevere perizie d'ufficio non sottoposte alla registrazione: il perito d'ufficio deve depositare l'elaborato registrato; i costi sostenuti sono indicati nella parcella quali "spese", e come tali liquidate, senza trattenuta dell'eventuale imposta sostitutiva.
- d) Gli atti dei procedimenti penali seguono la disciplina fiscale specifica (per cui rimangono esenti dall'imposta di bollo e di registro anche se il relativo fascicolo è allegato alla causa civile): le perizie giudiziali penali, pertanto, non devono essere sottoposte alla formalità della registrazione. Esiste comunque un diverso regime tra gli atti da sottoporre alla registrazione *ab origine* (a termine fisso) e quelli per i quali la registrazione occorre solo in caso d'uso: la registrazione dei primi, indipendentemente dai procedimenti in cui sono prodotti, è necessaria perché possano essere presi in considerazione nelle cause civili (ad es. un contratto d'appalto prodotto in un procedimento penale), in quanto l'obbligo

---

<sup>1</sup> Cfr. sentenza Giudice d'Appello 16 marzo 2021, causa d'appello n. 53 del 2015 (introdotta prima del 1° ottobre 2016: art. 10 del decreto delegato n. 55/2017): "il secondo comma dell'articolo 1 è applicato a tutti i processi civili e procedure, comunque denominate, iscritte a ruolo a partire dal 1° ottobre 2016): "l'estratto di conto corrente reca esclusivamente le risultanze del rapporto di dare e avere, atteso che il cliente – a differenza del conto corrente ordinario - può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, o messe a sua disposizione, senza dover attendere la data stabilita per il saldo. Né le risultanze a debito o a credito a chiusura del rapporto possono farsi rientrare nella voce n. 8 della Tabella allegata ("prestiti, aperture di conti correnti, obbligazioni di somme e valori, delegazioni, novazioni e ricognizioni di debiti"), in quanto il saldo (a debito o a credito) non costituisce "obbligazione di somma", né "ricognizione di debito", in quanto si tratta di movimentazioni che si inscrivono nel contratto (di conto corrente o di apertura di credito in conto corrente) quali atti esecutivi, che, a sua volta è soggetto ad imposta di registro proporzionale; diversamente opinando anche durante il rapporto, ad ogni chiusura contrattualmente stabilita, il saldo *ex se* (e non il contratto) dovrebbe scontare l'imposta, ove, invece la legge prevede che il contratto debba essere assoggettato a registrazione solo alla "apertura".

dell'assolvimento dell'imposta è sorto indipendentemente dall'uso in giudizio; per gli altri, invece, si conferma la regola che non devono essere sottoposti alla registrazione se allegati agli atti di procedimenti esenti.

- e) Non devono essere sottoposti alla registrazione gli atti ed i documenti per i quali la legge prevede la "esenzione", mentre devono essere presentati all'Ufficio del Registro gli atti ed i documenti per i quali è prevista la registrazione "gratuita".
- f) La registrazione deve essere effettuata prima dell'irrotulazione: deve essere pertanto accolta la richiesta del procuratore di prelevare dal fascicolo di causa documenti regolarmente ammessi, al fine di sottoporli alla formalità della registrazione, previa allegazione agli atti di copia conforme da parte del Cancelliere.
- g) Ai fini dell'applicazione dell'art. 59 della legge n. 85/1981 rileva esclusivamente la sottoposizione dell'atto all'Ufficio del Registro ed il pagamento della relativa imposta (quietanzata dall'Ufficio):
- il giudice non può pertanto sindacare le modalità di conservazione dell'atto da parte dell'Ufficio, né la corretta liquidazione dell'imposta, né l'osservanza, da parte dell'Ufficio del Registro, del procedimento e delle forme stabilite dalla legge per la registrazione;
  - non è mai richiesta la produzione in giudizio dell'originale dell'atto, ma è sufficiente che dalla copia (anche semplice) risulti l'adempimento della formalità della registrazione.
  - per l'efficacia probatoria delle copie valgono le regole ordinarie, e cioè tengono luogo dell'originale se non contestate.
- h) La rifazione delle imposte di registro proporzionali e/o progressive di cui all'art. 6 del Decreto Reggenziale 1 dicembre 2003 n. 157 trova sempre applicazione, anche indipendentemente dalla soccombenza. Peraltro, la rifusione deve essere espressamente richiesta con l'atto di citazione, costituendo una domanda autonoma, e sulla stessa il Giudice statuisce separatamente dal regolamento delle spese di lite

## NOTE ESPLICATIVE

Il Capo I della legge del 25 luglio 2003, n. 99, nel testo sostituito dall'art. 1 del Decreto Reggenziale 1 dicembre 2003, n. 157, ha istituito l'*imposta giudiziale*. L'ammontare delle imposte è stato aggiornato, da ultimo, dall'art. 1 del decreto delegato 20 gennaio 2012 n. 1.

L'imposta deve essere corrisposta *"dalla parte attrice, ovvero dalla parte che ha dato impulso al procedimento"*, con la precisazione che *"l'imposta è dovuta per il singolo importo a prescindere dal numero dei soggetti che hanno assunto la veste di parte attrice, ovvero la veste di parte che dà impulso al procedimento, qualora sia unica e comune la domanda di tutela giurisdizionale, l'istanza e ogni altro atto proposto innanzi all'Autorità Giudiziaria sammarinese che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta"* (art. 1): l'imposta è pertanto dovuta anche dal convenuto che presenti una domanda riconvenzionale ovvero da colui che chiama in causa un terzo che non sia litisconsorte necessario.

Opportunamente, l'art. 5 chiarisce che le imposte giudiziali *"si considerano ad ogni effetto come una delle spese di causa e pertanto sulla loro rifazione il Giudice decide ai sensi di quanto previsto dalla Rubrica XXXII, Libro II, delle Leges Statutae"*.

Sono esenti dall'imposta giudiziale (art. 2):

- le cause di lavoro;
- le cause in cui sono parti l'Ecc.ma Camera e gli altri enti pubblici;
- le cause *"vertenti esclusivamente in materia di assegni di mantenimento in favore dei figli, affidamento degli stessi e più in generale di diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli"*<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> E' stato chiarito dalla giurisprudenza il rapporto tra l'esenzione in questione e *"le cause concernenti i rapporti di famiglia"* (che sono assoggettate all'imposta ridotta di € 200): *"che il legislatore intendesse esonerare dalle imposte giudiziali soltanto ed esclusivamente le cause aventi ad oggetto diretto (non già indiretto e consequenziale, come avviene nelle cause di separazione e divorzio), immediato ed autonomo le questioni dell'affidamento dei figli e dell'assegno di mantenimento, è testimoniato anche dalla previsione della lett. e) dello stesso art. 2, ove, infatti, si fa riferimento alle adozioni ed agli affidamenti temporanei (id est, o preadottivi o familiari), che ovviamente prescondono anch'essi da cause di separazione o divorzio. La scelta legislativa che ne emerge appare peraltro condivisibile anche per le ragioni che verosimilmente ne sono alla base. Se, infatti, l'esenzione totale dalle imposte giudiziali ben si comprende e si giustifica ogni qualvolta si controverta su questioni aventi ad oggetto esclusivamente i figli minori e dunque su interessi e diritti prevalentemente esistenziali (ancorché l'attuazione di questi richieda talora anche mezzi economici), non altrettanto può dirsi quando le medesime questioni siano trattate in via indiretta e riflessa (cioè occasionate da e) in cause di separazione e di divorzio nelle quali vengono inevitabilmente se non, talora, prevalentemente in considerazione anche interessi e diritti squisitamente patrimoniali. Dalle considerazioni che precedono emerge allora: - che le cause di separazione e divorzio, ancorché in esse si pongano anche problemi di affidamento e di mantenimento dei figli, restano comunque assoggettate alla previsione dell'art. 1, lett. l); - che beneficiano dell'esenzione di cui alla lett. d) del comma 4 dell'art. 2, soltanto le cause che abbiano ad oggetto immediato ed esclusivo questioni in senso lato attinenti ai figli"* (sentenza Giudice Appellazioni Civili 2 gennaio 2006, nella causa d'appello n. 55 del 2005, inedita). Per una applicazione recente cfr. Ordinanza Giudice d'Appello 5 marzo 2021, causa d'appello n. 57 del 2010, inedita.

- i procedimenti “aventi ad oggetto le adozioni ed gli affidamenti temporanei dei minori”, nonché i provvedimenti “di tutela e curatela”;
- le cause ed i procedimenti promossi da chi sia ammesso al gratuito patrocinio.

L'art. 3 stabilisce che *“l'omissione del versamento delle imposte giudiziali comporta l'irricevibilità della domanda di tutela giurisdizionale e di ogni altro atto che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta medesima. Il Giudice adito, accertato l'omesso pagamento dell'imposta giudiziale, concede con decreto alla parte inadempiente il termine di 20 giorni correnti per provvedere al pagamento e sanare, in tal modo, l'atto irricevibile. Il termine suddetto decorre dalla data di notifica del decreto”*. Il Giudice può accertare l'omesso versamento dell'imposta in ogni stato del processo, fermo restando che, qualora lo constati in sede di definizione, dovrà riaprire l'istruttoria ed accordare il termine perentorio per il versamento, solo decorso il quale potrà dichiarare l'irricevibilità della domanda. Il pagamento dell'imposta sana anche gli atti processuali nel frattempo compiuti.

L'imposta giudiziale riassume *“le imposte di bollo e di registro da applicarsi su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi o prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze”* (art. 1), ed in particolare, le imposte di bollo e le imposte di registro *“dovute per gli atti assoggettati ad imposta solamente in caso d'uso e per gli atti assoggettati ad imposta fissa”*, mentre rimangono *“assoggettati all'imposta di registro prevista dalla legge vigenti in materia tutti gli atti gravati da imposizione proporzionale o progressiva”* (art. 4).

L'art. 4 individuava gli atti giudiziari che dovevano essere soggetti alla formalità della registrazione, sebbene in esenzione di imposta (tra cui le sentenze, anche interlocutorie, i decreti di archiviazione, i decreti di omologazione delle separazioni consensuali, i decreti di apertura di procedure concorsuali, i verbali di pignoramento di beni immobili e mobili registrati ed *“ogni altro atto o provvedimento che sia utilizzato come titolo per una trascrizione od annotamento di cui alla legge 29 ottobre 1981 n. 87, o per un'iscrizione, rinnovazione o annotazione di cui alla legge 29 ottobre 1981 n. 83”*). Tale disposizione è stata modificata dall'art. 5 del decreto delegato 26 maggio 2017 n. 55, il quale ha stabilito testualmente: *“sono esenti dalla formalità della registrazione i provvedimenti giudiziari emessi nelle cause civili nonché degli atti del Cancelliere e degli Ufficiali Giudiziari”*, per cui le sentenze, i decreti e le ordinanze in materia civile (come prima di allora quelle penali) non sono soggette alla registrazione, tanto che il comma 4 *ter* elimina la vidimazione annuale del repertorio dei Cancellieri, e, di fatto, l'obbligo della tenuta.

L'art. 1 del decreto legge 26 maggio 2017 n. 55, a modifica dell'impianto originario della legge n. 85/1981, ha introdotto deroghe all'obbligo della registrazione dall'origine (*“a termine fisso”*) di alcuni atti, apportando modifiche anche in relazione alle imposte assorbite dall'imposta giudiziaria: *“le scritture private portanti atti o contratti per i quali le norme vigenti prevedano l'imposta fissa di registro nella misura minima, non sono soggetti a registrazione a termine fisso ma sono da sottoporre a registrazione qualora se ne voglia fare uso nell'amministrazione pubblica o in giudizio. L'imposta giudiziale, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 2003 n. 99 e successive*

*modifiche, non assorbe le imposte di bollo e di registro dovute sugli atti e contratti di cui si faccia uso in giudizio, ma assorbe le imposte di bollo e di registro per i documenti, per il fascicolo e per i provvedimenti giudiziari nelle cause civili, nonché l'imposta di bollo sulle copie degli atti e contratti che siano stati registrati e comunque abbiano assolto le imposte in modo virtuale".*

La disposizione ha dunque ripristinato l'obbligo della registrazione anche per *"le scritture private portanti atti e documenti"* sottoposti ad imposta di registro fissa (*"in misura minima"*), nonché sugli *"atti e contratti di cui si faccia uso in giudizio"* (qualora, ovviamente, soggetti ad imposta di registro in misura fissa), con l'eccezione solo per i *"documenti"* ed i *"provvedimenti giudiziari nelle cause civili"*.

Devono dunque essere sottoposti a registrazione tutti i contratti anche se soggetti ad imposta di registro in misura fissa, nonché i *"documenti"*, con l'eccezione di quelli portanti contenuti non ricompresi nella tabella allegata all'imposta di registro (ad es. fatture, corrispondenza, documenti di trasporto, certificati, ecc.), mentre devono essere registrate, ad esempio, le perizie (anche stragiudiziali), le asseverazioni, gli inventari, ecc.

In pratica, tutti gli atti per i quali è prevista la voce nella Tabella allegata alla legge di registro (n. 83/1981 e ss.mm.) devono essere sottoposti alla formalità della registrazione, anche se in misura fissa.

Le copie dei *"documenti"* che non devono essere sottoposte alla registrazione sono esenti anche dall'imposta di bollo, come pure sono esenti dall'imposta di bollo le copie *"degli atti e contratti che siano stati registrati o comunque abbiano assolto le imposte in maniera virtuale"* (art. 1, comma 2, decreto n. 55/2017) quando sono prodotti in giudizio.

L'art. 4 del decreto legge n. 55/2017 ha disciplinato la registrazione dei contratti bancari e degli altri soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 165/2005 (commi 1 e 2), ed ha precisato che *"gli atti e contratti, comunque stipulati, portanti i negozi di cui al presente articolo, scontano le imposte proporzionali per essi previste qualora siano allegati o enunciati in contratti, dichiarazione e atti di cui si faccia uso in giudizio o che siano sottoposti a registrazione ai sensi delle norme vigenti"*: la disposizione riguarda solo i contratti dei soggetti autorizzati soggetti ad imposta proporzionale, e non quelli esenti.

Il Cancelliere non deve ricevere perizie d'ufficio non sottoposte alla registrazione: il perito d'ufficio deve depositare l'elaborato registrato; i costi sostenuti sono indicati nella parcella quali *"spese"*, e come tali liquidate, senza trattenuta dell'eventuale imposta sostitutiva.

Per quanto concerne gli atti dei procedimenti penali, si ricorda che seguono la specifica disciplina fiscale (per cui rimangono esenti anche se il relativo fascicolo è allegato alla causa civile): le perizie, pertanto, non devono essere sottoposte alla formalità della registrazione.

Si deve peraltro evidenziare che esiste comunque un diverso regime tra gli atti da sottoporre alla registrazione *ab origine* (a termine fisso) e quelli per i quali la registrazione occorre solo in caso d'uso: la registrazione dei primi, indipendentemente dai procedimenti in cui sono prodotti, è necessaria perché possano essere presi in considerazione nelle cause civili (ad es. un contratto



d'appalto prodotto in un procedimento penale), in quanto l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta è sorto indipendentemente dall'uso in giudizio; per gli altri, invece, si conferma la regola che non devono essere sottoposti alla registrazione se allegati agli atti di procedimenti esenti.

Incidentalmente, si richiama l'attenzione sul fatto che il Giudice civile procede alla "allegazione" del fascicolo penale se ed in quanto il processo sia concluso (con archiviazione, con decreto penale, patteggiamento o con sentenza definitiva); diversamente, la procura interessata dovrà richiederne copia conforme alla Cancelleria penale per depositarla

Si precisa, infine, che la legge n. 85 del 1981 distingue nettamente gli atti sottoposti a registrazione "gratuita" (art. 73 e s.m.) da quelli *esenti* dalla registrazione (art. 74 e s.m.): i primi devono essere sottoposti alla formalità della registrazione, che avverrà senza il pagamento dell'imposta, mentre quelli esenti non devono essere presentati all'Ufficio del Registro.

In ordine agli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale o progressiva, continuano ad essere applicate le disposizioni della legge 29 ottobre 1981, n. 85, con le integrazioni di cui al decreto delegato 26 maggio 2017 n. 55 (artt. 1 e 4 per i contratti bancari).

Se non è adempiuta la formalità della registrazione il documento non può essere in alcun modo preso in considerazione dal giudice ai sensi dell'art. 59 della legge 29 ottobre 1981 n. 85, il quale dispone testualmente: *"E' fatto divieto ai giudici e ai Cancellieri di ricevere in deposito atti non registrati o di emettere provvedimenti in base a tali atti se prima non siano stati registrati. L'omessa registrazione degli atti prodotti in giudizio deve essere rilevata d'ufficio dal giudice il quale deve escludere l'atto dal fascicolo degli elementi probatori"*<sup>3</sup>.

Si ricorda, pertanto, che la regolarità fiscale dei documenti prodotti in giudizio è *condicio sine qua non* perché gli stessi possano essere valutati dal Giudice. L'esame delle prove – per espressa disposizione di legge (art. 2 sub 2.8 della legge 17 giugno 1994 n. 55 e s.m.) – è, tuttavia, *"riservato alla sentenza definitiva"*, atteso che i documenti prodotti sono ammessi *"in via provvisoria"*: è dunque necessario che i documenti siano in regola con l'imposta di registro al momento dell'irrotulazione, dalla quale il fascicolo viene trattenuto dal giudice per la decisione<sup>4</sup>. Pertanto, deve essere accolta la richiesta del procuratore di prelevare dal fascicolo di causa documenti regolarmente ammessi, al fine di sottoporli alla formalità della registrazione, previa allegazione agli atti di copia conforme da parte del Cancelliere, il quale attesta solo che la copia agli atti è stata estratta dal documento depositato ed ammesso.

In relazione alla applicazione dell'art. 59 da parte dei Giudici si devono fare alcune osservazioni, tenuto conto che la *ratio* della norma è quella di evitare le evasioni d'imposta:

- a) l'art. 3 della legge n. 85/1981 stabilisce che la registrazione, dal punto di vista sostanziale, *"attesta l'esistenza degli atti pubblici, conferisce certezza alla data agli atti privati e ne*

---

<sup>3</sup> Per una applicazione cfr. la sentenza Commissario della Legge 8 marzo 1993, nella causa civile n. 34 del 1991, inedita.

<sup>4</sup> Cfr. la sentenza Commissario della Legge 26 aprile 2004, nella causa civile n. 213 del 2002, inedita.

assicura la conservazione". La norma è imprecisa, e la sua portata deve essere correttamente delimitata:

- Gli atti pubblici, infatti, "esistono" a prescindere dalla registrazione, essendo redatti dal pubblico ufficiale. In particolare, l'art. 1 della legge n. 73/2014 (sul notariato) assegna al notaio il potere di *"attribuire pubblica fede agli atti e contratti da lui redatti o stipulati in sua presenza ed alle certificazioni di quanto da lui stesso personalmente constatato"*, nonché il compito di curare *"la conservazione degli atti e contratti da lui rogati"*, atteso che *"il notaio deve conservare in deposito gli atti ricevuti e le scritture autenticate destinate alla pubblicità immobiliare o commerciale"* (art. 7). Per gli atti pubblici, pertanto, l'esistenza e la conservazione sono indipendenti dalla registrazione.
  - Per le scritture private, invece, la registrazione è solo uno dei modi mediante i quali viene conferita la certezza della data rispetto ai terzi. Infatti, la *"certezza della data"* per gli atti privati che la registrazione attesta si riferisce propriamente all'efficacia probatoria della scrittura privata nei confronti dei terzi, e non già tra le parti, soprattutto quando questa non sia disconosciuta, e nemmeno alle copie della stessa, se non sono contestate. Una scrittura privata, pertanto, soprattutto se non autenticata, deve essere registrata al fine di poter contare sulla certezza della data in essa indicata: in mancanza della registrazione, dunque, la scrittura *rispetto ai terzi* (e non rispetto alle parti) non risulta incontrovertibilmente stipulata nella data in essa indicata. L'onere di provare tale circostanza incombe a chi intende valersene. La data certa rispetto ai terzi, per regola costante, può essere dimostrata, peraltro, anche attraverso la prova del concorso di fattori idonei a darne la certezza, quali, oltre alla registrazione ed in difetto della stessa, la morte o l'incapacità fisica del sottoscrittore o la riproduzione della scrittura in un atto pubblico o comunque un evento tale da rendere certa l'anteriorità della formazione del documento<sup>5</sup>. La funzione della registrazione in ordine alla certezza della data, d'altra parte, è stata fortemente ridimensionata dall'art. 1 del decreto delegato n. 55/2017, che ha escluso la registrazione *ab origine ("a termine fisso")* per *"le scritture private portanti atti e contratti per i quali le norme vigenti prevedano l'imposta fissa di registro in misura minima"*, nonché, per i contratti bancari di cui al comma 1, lett. b dell'art. 4: se tali scritture private e contratti sono da sottoporre alla registrazione solo in caso d'uso, è evidente che la registrazione non può attestare la data certa (lo si ripete, rispetto ai terzi).
- b) La registrazione avviene mediante la presentazione dell'atto all'Ufficio del Registro, il quale provvede a seguito del pagamento della relativa imposta (art. 56). L'art. 64 stabilisce che *"un atto, per essere sottoposto alla formalità della registrazione, deve essere presentato all'Ufficio del Registro in originale"*, e la quietanza del pagamento dell'imposta *"viene apposta sugli originali degli atti pubblici e privati e sulle copie degli atti esteri da restituirsi agli interessati"* (art. 57), con l'eccezione degli *"atti e documenti non soggetti a registrazione a termine fisso o provenienti dall'estero, i quali debbono essere prodotti in*

---

<sup>5</sup> Cfr. la sentenza Commissario della Legge 31 luglio 1995, nella causa civile n. 46 dell'anno 1994, inedita.

*giudizio o nei fascicoli della Cancelleria del Tribunale Commissariale”, che “sono soggetti all’imposta di registro mediante l’applicazione di marche da bollo di valore corrispondente o mediante bolletta ordinaria” (art. 66), e cioè in maniera “virtuale”.*

c) Ai fini dell’applicazione dell’art. 59:

- Il Giudice è tenuto a verificare esclusivamente che l’atto sia stato sottoposto alla formalità della registrazione (e cioè sia stato presentato all’Ufficio del Registro), senza poter sindacare la corretta liquidazione dell’imposta;
- Il Giudice deve accertarsi solo che l’atto prodotto in originale o in copia rechi l’attestazione della presentazione all’Ufficio del Registro, a prescindere dalla forma che questa riveste (art. 57, comma 2 o art. 66): in particolare, non può sindacare la correttezza dell’applicazione della legge da parte dell’Ufficio del Registro (in caso di smarrimento dell’originale, per esempio, l’Ufficio del Registro applica l’art. 66: tale determinazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 59, e di ciò vi è conferma nell’art. 1, comma 2, del decreto delegato n. 55/2017, il quale fa esplicito riferimento all’assolvimento delle imposte *“in modo virtuale”*). Ai fini dell’adempimento all’onere della registrazione è pertanto irrilevante che l’Ufficio del Registro abbia collazionato la copia registrata in apposito volume, ovvero che l’abbia conservata in altro modo (qualora l’atto sia esibito in copia), purché l’imposta sia stata assolta;
- gli atti sottoposti alla registrazione (risultante dall’attestazione dell’Ufficio del Registro, qualunque forma rivesta) possono essere prodotti anche in semplice copia (non necessariamente con l’attestazione di conformità all’originale), e non è mai richiesta la produzione dell’originale, salvo che la copia sia contestata: si ricorda che le *copie “semplici”* se non sono contestate tengono luogo dell’originale; le *copie autentiche*, invece, estratte da un pubblico ufficiale, che attesta la conformità della copia all’originale, tengono luogo dell’originale;
- il Cancelliere, in quanto pubblico ufficiale, è autorizzato ad attestare la conformità della copia al documento depositato nel fascicolo processuale, al fine di consentire che la parte tenuta provveda alla registrazione (che può avvenire anche in corso di causa, e sino all’irrotulazione): l’attestazione non è, dunque, relativa alla conformità all’originale, ma al documento depositato negli atti.

Un’altra novità introdotta dal Decreto Reggenziale 1 dicembre 2003 n. 157 è l’istituto della *“rifazione delle imposte di registro proporzionali e/o progressive”*. Ribadito che l’obbligo di provvedere al pagamento dell’imposta grava sui soggetti individuati dalla legge sull’imposta di registro, ovvero sul soggetto che presenta l’atto per sottoporlo alla formalità della registrazione, si riconosce il diritto al rimborso delle spese per la registrazione di atti assoggettati ad imposta proporzionale o progressiva prodotti in giudizio, sostenute da chi non vi era tenuto: *“ai fini e per gli effetti della rifazione di cui sopra si dovrà tenere conto che le imposte proporzionali e progressive di atti da assoggettarsi a registrazione sono a carico, salvo diverso accordo contrattuale: a) della parte acquirente, nei negozi giuridici che comportino trasferimento o costituzione del diritto di proprietà sui beni mobili o immobili; b) di tutti i permutanti o condividenti in ragione del valore dei beni pervenuti a seguito della permuta o della divisione, nei contratti di*



*permuta o divisione, c) della parte che si obbliga ad una prestazione in denaro, nei contratti che costituiscono obbligazioni; d) del soggetto che ha prestato il pegno o la fideiussione, in solido con il debitore garantito, negli atti che comportino costituzione di pegno o di fideiussione; e) tutte le parti contraenti in via solidale nei mutui, e, in genere, negli atti che contemplino o comportino l'accensione di conti bancari, obbligazioni di somme e di valori; f) tutte le parti contraenti in via solidale nei contratti o negozi giuridici o atti diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere".* Si deve rilevare che la rifusione dell'imposta giudiziale presuppone l'applicazione della regola della soccombenza, mentre ai fini del rimborso delle imposte di registro proporzionali e progressive trova sempre applicazione l'art. 6, anche indipendentemente dalla soccombenza<sup>6</sup>. Peraltro, la rifusione deve essere espressamente richiesta con l'atto di citazione, costituendo una domanda autonoma, e sulla stessa il Giudice statuisce separatamente dal regolamento delle spese di lite.

---

<sup>6</sup> Con riferimento alla registrazione di una transazione portante un accordo di divisione cfr. la sentenza Commissario della Legge 26 aprile 2004, nella causa civile n. 290 del 2000, inedita.